

**STUDIO CONSULENTI
AZIENDALI ASSOCIATI SRL**

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Circolare Informativa del 05/02/2019

A seguito dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul nuovo obbligo di fatturazione elettronica, forniamo alcune precisazioni sul corretto comportamento da tenere nei casi di integrazione e/o autofatturazione e sulle nuove modalità di detrazione dell’IVA.

Autofatture e reverse charge.

Dopo l’introduzione dell’obbligo di invio al sistema SDI delle fatture elettroniche si è molto discusso tra gli operatori ed esperti del settore su quali documenti, tra le autofatture e i documenti integrativi emessi a seguito di applicazione del reverse charge, andassero inviati all’agenzia delle entrate.

Cerchiamo ora di fare un po' di chiarezza, premettendo che l’argomento è ancora in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate e quindi suscettibile di variazione.

Le autofatture che devono obbligatoriamente essere trasmesse elettronicamente attraverso il canale SDI sono le seguenti :

- Autofattura denuncia usata esclusivamente per regolarizzare una fattura non ricevuta dal fornitore; deve essere emessa entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione indicando come tipo documento il codice TD20;
- Autofattura per omaggi e autoconsumo in questo caso il codice da indicare come tipo documento è TD01;
- Autofattura per estrazione beni dal deposito IVA anche in questo caso il codice da indicare nel tipo documento è TD01.

Per quanto riguarda le integrazioni e le autofatture emesse ai sensi dell’art. 17 c.2 DPR 633/72 per acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti sono escluse da qualsiasi obbligo di fatturazione elettronica in quanto andranno inserite nella comunicazione denominata “esterometro” ; vi consigliamo però di verificare l’eventuale emissione del documento da parte del fornitore benchè tale adempimento non sia ritenuto obbligatorio . In questa casistica rientrano anche gli acquisti di beni intracomunitari e gli acquisti di servizi intra ed extra comunitari.

Ultima casistica riguarda le integrazioni per acquisti di beni e servizi italiani soggetti al reverse charge (servizi agli edifici e lavori edili), questa integrazione deve essere eseguita predisponendo un documento cartaceo esterno alla fattura (che è elettronica) e **può** essere trasmesso allo SDI ; si tratta infatti di una facoltà, ma non un obbligo, concessa per usufruire della conservazione sostitutiva digitale del documento.

Detrazione IVA, novità dall’anno 2019.

A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica sono cambiati i termini per la registrazione dei documenti e per esercitare il diritto alla detrazione.

Per esercitare la detrazione IVA di un documento è necessario che lo stesso sia contabilizzato e ciò può avvenire solamente dalla data di ricezione, che è una data certa assegnata dallo SDI. Il diritto alla detrazione può essere esercitato relativamente ai “....documenti di acquisto ricevuti e annotati

**STUDIO CONSULENTI
AZIENDALI ASSOCIATI SRL**

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione....” come dice testualmente la norma.

Significa che, ad esempio per i contribuenti mensili, se gli stessi ricevono in data 10 febbraio una fattura datata gennaio possono detrarre l'IVA della fattura nella liquidazione di gennaio in scadenza il 16 febbraio. E' necessario contabilizzare il documento in data 10 febbraio o comunque entro il 15 febbraio.

Facendo un esempio per un contribuente trimestrale che riceve una fattura in data 10 maggio datata marzo potrà detrarre la relativa IVA nella liquidazione del primo trimestre a condizione che contabilizzi il documento entro il 15 maggio.

Discorso a parte occorre fare per le fatture relative all'anno precedente e contabilizzate nell'anno successivo, le modalità di esercizio della detrazione dipende dalla data di ricezione del documento che determinerà le modalità di registrazione sul registro acquisti.

Per analizzare i due possibili scenari ricorriamo ai seguenti esempi:

- 1) Ricezione in data 10/01/2019 di una fattura datata 31/12/2018, la fattura andrà contabilizzata in data 10/01/2019 e l'IVA della fattura andrà portata in detrazione nella liquidazione IVA di gennaio 2019, la registrazione nel registro acquisti sarà quindi normale;
- 2) Ricezione in data 31/12/2018 e fattura datata 31/12/2018 ma contabilizzata in data 10/02/2019, l'IVA potrà essere detratta solamente nella dichiarazione annuale relativa all'anno 2018, la fattura andrà però annotata in un registro acquisti separato nel mese di febbraio 2019 ma l'IVA non concorrerà alla liquidazione del periodo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.